

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Affari internazionali e
previdenza professionale
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la legge sul libero passaggio e la legge sulla previdenza professionale

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento federale dell'interno in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziandovi per l'opportunità di esprimere il nostro parere, formuliamo le osservazioni seguenti.

Adeguamento delle prestazioni di libero passaggio in caso di possibile scelta delle strategie di investimento

A nostro parere – visto l'altalenante andamento dei mercati finanziari negli ultimi anni – le disposizioni della previdenza professionale dovrebbero privilegiare la sicurezza dell'investimento, cercando di evitare l'assunzione eccessiva di rischi finalizzati all'ottenimento di un sempre maggiore profitto. Il rischio dovrebbe quindi essere ragionevole e commisurato ad un adeguato reddito.

La proposta, invece, sembrerebbe privilegiare l'ottimizzazione del reddito, a discapito in una certa misura della sicurezza, per cui non si possono escludere importanti perdite che alla fine sarebbero poi sopportate dall'istituzione di previdenza e quindi in definitiva dagli assicurati rimasti fedeli a quest'ultima.

Per queste ragioni, esprimiamo parere negativo sulla proposta di modifica del Dipartimento federale dell'interno.

Migliore tutela degli aventi diritto ad alimenti

Gli intendimenti alla base della proposta sono sicuramente lodevoli e meritevoli di un approfondimento e se del caso della miglior tutela giuridica possibile.

Il versamento degli alimenti non è una questione prettamente previdenziale ma semmai è un tema legato principalmente alla situazione economico-finanziaria delle persone coinvolte. Infatti l'entità degli alimenti dipende principalmente dalla disponibilità finanziaria della persona tenuta a versarli, come pure dalla situazione della persona che ne beneficia. La proposta tende invece ad introdurre una protezione o garanzia per gli enti che intervengono in sostituzione della persona inadempiente in modo tale che gli stessi, possano in futuro recuperare quanto anticipato. In termini complessivi non si tratta quindi di intervenire per garantire il pagamento degli alimenti alla persona che ne ha diritto, ma di tutelare gli enti interessati e di assicurarsi che in un modo o nell'altro la persona inadempiente faccia fronte ai suoi impegni nei confronti della famiglia.

A questo proposito giova ricordare che la previdenza professionale ha un ruolo importante nell'ambito delle procedure di divorzio perché una parte importante della prestazione di libero passaggio acquisita dal coniuge con una situazione migliore deve essere trasferita al coniuge con una situazione previdenziale peggiore. Pertanto, se nel percorso previdenziale l'assicurato ha già dovuto trasferire una parte della prestazione di libero passaggio, quest'ultima in futuro risulterà già decurtata. Di conseguenza un successivo intervento da parte di un ente interessato nei confronti dell'istituto di previdenza al momento dell'uscita o presso la fondazione di libero passaggio dell'assicurato, potrebbe costituire un'ulteriore riduzione della tutela previdenziale, creando poi in definitiva una situazione aggiuntiva di disagio sociale.

Si ricorda che già oggi gli istituti di previdenza in caso di versamento di prestazioni per esempio mensili, sono tenuti a dare seguito alle ordinanze emesse dall'autorità giudiziaria e dagli uffici di esecuzione e fallimenti, procedendo al riversamento diretto degli alimenti al beneficiario. Oltre a questo siamo dell'avviso che l'introduzione di queste nuove disposizioni accolla agli istituti di previdenza nuove responsabilità, con verosimilmente l'obbligo di accertamento delle richieste di compensazione, che esulano dai compiti della previdenza professionale.

La possibilità di segnalare agli istituti di previdenza e di libero passaggio i debitori inadempienti, al fine di ottenere informazioni immediate in merito a eventuali richieste di prelievo in capitale dell'aveve di vecchiaia, permette – mediante l'introduzione di procedure giudiziarie atte al recupero di prestazioni alimentari arretrate o a garanzia di quelle future – di evitare che la persona tenuta al pagamento del contributo di mantenimento si sottragga ai propri obblighi.

In pratica lo strumento in questione migliora le condizioni di intervento nei confronti degli obbligati inadempienti laddove l'istituto di previdenza risulta conosciuto ma, di fatto, non ottimizza i rimedi che rendono possibile ottenere, preliminarmente, l'informazione che permette l'avvio del processo di interscambio informativo e, conseguentemente, dell'eventuale misura di regresso.

La decisione di non centralizzare l'informazione relativa alle affiliazioni degli assicurati rende macchinoso e a volte impossibile rilevare l'istituto di previdenza al quale l'assicurato risulta affiliato, ritardando così l'avvio del processo informativo o impedendone l'attivazione.

Di fatto laddove la persona obbligata al versamento del contributo di mantenimento non fornisca la necessaria informazione occorre perlomeno che l'autorità cantonale conosca il nominativo del datore di lavoro e che questo, puntualmente, fornisca l'informazione relativa all'istituto di previdenza a cui risulta assicurato. Ancor più complesso risulta reperire tale informazione nel caso di lavoratori indipendenti non collaborativi nell'informare puntualmente l'autorità preposta. Si auspica dunque che la centralizzazione dell'informazione venga rivalutata al fine di ottimizzare un processo altrimenti imperfetto.

Altre perplessità nascono considerando il termine di 30 giorni dall'informazione proposta dall'istituto previdenziale o di libero passaggio all'autorità cantonale, per avviare una procedura atta a definire preliminarmente il blocco del capitale previdenziale.


Pure il passaggio dell'informazione da istituto a istituto, nei casi in cui interviene un cambiamento d'affiliazione, solleva qualche perplessità. Opportuno sarebbe imporre che ogni cambiamento

venga comunicato anche all'autorità che ha introdotto la segnalazione d'inadempienza dell'assicurato e che, nel caso in cui un istituto omettesse di procedere correttamente al passaggio d'informazione, questo venga ritenuto responsabile e pertanto soggetto a eventuali sanzioni. Di fatto, se la trasmissione dell'informazione non avviene puntualmente, viene elusa ogni possibilità di regresso nel caso di prelievo in capitale dell'avere di vecchiaia.

In conclusione, pur riconoscendo i lodevoli intendimenti che si vogliono perseguire con la proposta, siamo dell'avviso che si dovrebbe evitare il sovrapporsi di disposizioni di natura diverse e si dovrebbero cercare soluzioni adeguate nel campo specifico, attraverso un rafforzamento delle procedure di cui sono attori principali gli uffici esecuzioni e se del caso l'autorità giudiziaria. Inoltre, la scelta di non introdurre una banca dati nella quale le informazioni vengano centralizzate non permette di poter agire puntualmente

Per queste motivazioni non condividiamo la proposta.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima.


Il Presidente:
M. Borradori

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia, Residenza;
- Ufficio previdenza e amministrazione, Residenza;
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Residenza;
- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.